

Disapplicazione di norme antielusive – Cass. n. 5953/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Disapplicazione di norme antielusive - Interpello disapplicativo - Obbligatorietà - Esclusione - Ricorso in sede giudiziale - Ammissibilità.

Il contribuente che intenda far valere l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione in ordine al mancato riconoscimento di deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o di altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, per l'impossibilità, in concreto, del verificarsi di effetti elusivi, non è tenuto obbligatoriamente ad avanzare istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell'art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, incorrendo altrimenti nella decadenza dal diritto ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive, ma può far valere la medesima pretesa direttamente in sede giudiziale, con correlativo obbligo del giudice di pronunciarsi in merito.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5953 del 04/03/2021 (Rv. 660814 - 02)